

Codice A1813B

D.D. 2 luglio 2021, n. 1907

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Concessione breve per effettuare interventi di verifica delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sull'attraversamento del torrente Chisola, situato nei pressi di Strada Freyilia Mezzi, e sull'attraversamento del torrente Sangone, situato nei pressi di Via Vico"e per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio



ATTO DD 1907/A1813B/2021

DEL 02/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Concessione breve per effettuare interventi di verifica delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sull'attraversamento del torrente Chisola, situato nei pressi di Strada Freyilia Mezzi, e sull'attraversamento del torrente Sangone, situato nei pressi di Via Vico"e per il taglio di vegetazione ripariale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in comune di Moncalieri - Richiedente: Società IREN Energia s.p.a. (P. IVA 09357630012) - Fascicolo n° To.CB.53/2021

VISTI:

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 con cui, tra l'altro, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019";
- il Decreto del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione di stato di emergenza adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";
- la D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità";
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-622 del 17/01/2020 avente ad oggetto: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva

estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e dal 21 al 25 novembre nel territorio della Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati;

- l'Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/615-622 del 21/05/2020 avente ad oggetto: "Integrazione degli elenchi dei Comuni colpiti di cui agli allegati 1 e 2 della Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Individuazione dell'elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 615/2019 e art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n° 622/2019;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”;

- la richiesta di concessione breve Fascicolo n° To.CB.53/2021 presentata dalla Società IREN Energia s.p.a. con sede in Corso Svizzera, 96 - 10143 Torino prot. n° IE0019999-2021-P in data 19/05/2021, pervenuta in data 20/05/2021, protocollo in ingresso n° 23986/DA1813B , per effettuare interventi di verifica delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sull’attraversamento del torrente Chisola, situato nei pressi di Strada Freylya Mezzi, e sull’attraversamento del torrente Sangone, situato nei pressi di Via Vico” ed il taglio della vegetazione radicata nell’intorno delle pile di sostegno dei ponti di attraversamento, in aree appartenenti al demanio idrico fluviale in comune di Moncalieri, all’interno della Fascia A del PAI, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all’istanza;

- le Relazioni Agronomiche Marzo 2021 “Ponte teleriscaldamento Via Vico” e “Ponte teleriscaldamento MC strada Freylya” allegate all’istanza redatte dal Dot. Agr. Giovanni Ravetta, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Milano al n° 1128A;

Considerato che:

- gli interventi previsti consistono in :

- verifica strumentale dello stato delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sui ponti non pedonabili in attraversamento dei torrenti Chisola e Sangone. Tali verifiche saranno effettuate utilizzando, ove possibile e consentito dalla viabilità presente ai lati dei corsi d’acqua, una piattaforma mobile con cestello telescopico avente sbraccio orizzontale adeguato. Ove il braccio telescopico non consentisse di effettuare la verificare sull’intera tubazione, è previsto l’accesso in alveo senza apertura di nuove rampe;
- taglio della vegetazione arbustiva e di alcuni esemplari di Robinia e di Ailanthus Altissima radicati nell’intorno delle pile di sostegno dei ponti in attraversamento;

Visti:

- il Parere prot. n° 7590 in data 16/03/2021, Fascicolo 246/2021A, protocollo in ingresso n° 13508/DA1813B in data 17/03/2021, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui

si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio della vegetazione in adiacenza degli attraversamenti del teleriscaldamento de quo, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, che si intendono integralmente richiamate con il presente provvedimento, ed in particolare il divieto della formazione di accessi permanenti all'alveo, l'obbligo del ripristino di tutte le pertinenze al termine dei lavori, il divieto di arrecare alcun danno alla stabilità delle sponde o delle opere eventualmente presenti, e l'obbligo del loro ripristino nel caso fossero arrecati danni;

- il Parere prot. n° 11870 in data 29/04/2021, Fascicolo 246/2021A, protocollo in ingresso n° 20418/DA1813B in data 29/04/2021, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai soli fini idraulici, alla esecuzione dei lavori di verifica strutturale degli attraversamenti del teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso provvedimento che si intendono integralmente richiamate con il presente parere, ed in particolare il divieto della formazione di accessi permanenti all'alveo;

Visto il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione redatto in data 27/05/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, in cui evidenzia che:

- all'interno dell'alveo all'alveo attivo e sulle sponde, nell'intorno delle pile dei ponti in attraversamento delle tubazioni di teleriscaldamento l'intervento di taglio della vegetazione è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, bis comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;

- nel soprassuolo si rinviene la presenza di *Ailanthus altissima*, specie alloctona inclusa nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o , per aree circoscritte, l'eradicazione.

- il tempo previsto per la realizzazione delle verifiche delle condizioni strutturali delle tubazioni di teleriscaldamento è pari ad un giorno per ciascun attraversamento, e che le piattaforme saranno collocate in via prioritaria lungo la viabilità rurale che costeggia i corsi d'acqua interessati, rimanendo residuale la necessità di accesso in alveo con mezzi meccanici;

- il tempo previsto per la realizzazione degli interventi di manutenzione con taglio della vegetazione nelle adiacenze delle pile di sostegno degli attraversamenti è stimabile in circa tre giorni per ciascuno di essi, incluso allestimento, esbosco e chiusura del cantiere per ciascun attraversamento;

- il cronoprogramma dei lavori prevede l'esecuzione delle verifiche nel periodo giugno-luglio corrente anno e l'intervento di manutenzione con taglio della vegetazione nel periodo ottobre-novembre corrente anno;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019, il valore delle piante presenti in alveo, sulle sponde e nella fascia di asservimento idraulico è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera m), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019, l'occupazione temporanea per esecuzione di indagini e rilievi inferiore a 15 giorni non prevede la corresponsione di canone;

- sotto il profilo meramente idraulico l'intervento di taglio migliora il libero deflusso delle acque d'esondazione, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e causare ostacolo al libero deflusso delle acque riducendo la sezione idraulica all'altezza dei ponti di attraversamento dei corsi d'acqua interessati;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

propone che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n°

14/R/2004 in considerazione del fatto che l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini commerciali ma ha lo scopo di effettuare verifiche strutturali di infrastrutture di interesse pubblico, e rientra pertanto nei casi previsti dal comma 3 e dal comma 4 dello stesso articolo;

esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole, alla realizzazione degli interventi di verifica strutturale e di taglio della vegetazione nell'intorno delle pile dei ponti in attraversamento delle tubazioni di teleriscaldamento;

propone il rilascio della concessione breve Fascicolo n° To.CB.53/2021 alla Società IREN Energia s.p.a. (P. IVA 09357630012) unicamente ai fini della occupazione temporanea di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale per la realizzazione degli interventi di verifica strutturale e di taglio della vegetazione nell'intorno delle pile dei ponti in attraversamento delle tubazioni di teleriscaldamento sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate da Agenzia Interregionale per il fiume Po, con i Pareri prot. n° 7590 in data 16/03/2021 e prot. n° 11870 in data 29/04/2021, Fascicolo 246/2021A;

- dovranno essere adottate misure atte ad evitare la dispersione e la ulteriore diffusione di *Ailanthus altissima*, specie alloctona, attraverso l'uso di erbicidi inoculati successivamente il taglio. Lo smaltimento dei residui vegetali dovrà avvenire tramite incenerimento o presso impianti industriali. Le aree interessate dovranno essere oggetto di manutenzione periodica per contrastare ulteriori ricacci in periodo di prefioritura.

CONSIDERATO che il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento:

- ricade all'interno della Fascia A del PAI;

- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;

- è prevista la ceduzione secondo quanto previsto all'art. 37, comma 2, lettera b) e comma 6, ed all'art. 37 bis, comma 1, finalizzato al mantenimento della vegetazione ad uno stadio giovanile ;

- l'intervento proposto sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico e migliora il libero deflusso delle acque d'esondazione, riduce il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, con minore probabilità che esemplari arborei possano essere sradicati e costituire carico flottante, e rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena;

- il comune di Moncalieri è incluso nell'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21-25 novembre 2019 individuati dalla l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 ;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo inferiore ad un anno;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti sulla sponda è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria;

- secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Considerato che la società IREN Energia s.p.a. ha provveduto a trasmettere in data 29/06/2021, protocollo in ingresso n° 30163/DA1813B copia della ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria nella misura di 50 € effettuato attraverso il servizio PagoPa;

RITENUTO pertanto di assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, alla Società IREN Energia s.p.a. (P. IVA 09357630012), la concessione breve Fascicolo TO.CB.53/2021, per effettuare interventi di verifica delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sull'attraversamento del torrente Chisola, situato nei pressi di Strada Freydia Mezzi, e sull'attraversamento del torrente Sangone, situato nei pressi di Via Vico" ed il taglio della vegetazione radicata nell'intorno delle pile di sostegno dei ponti di attraversamento, in aree appartenenti al demanio idrico fluviale in comune di Moncalieri, all'interno della Fascia A del PAI, come meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000

determina

1) di assentire alla Società IREN Energia s.p.a. con sede in Corso Svizzera, 96 - 10143 Torino la concessione breve per taglio piante Fascicolo TO.CB.53/2021, con canone nullo come previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 per effettuare interventi di verifica delle tubazioni di teleriscaldamento presenti sull'attraversamento del torrente Chisola, situato nei pressi di Strada Freyilia Mezzi, e sull'attraversamento del torrente Sangone, situato nei pressi di Via Vico" ed il taglio della vegetazione radicata nell'intorno delle pile di sostegno dei ponti di attraversamento, in aree appartenenti al demanio idrico fluviale in comune di Moncalieri, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate da Agenzia Interregionale per il fiume Po, con i Pareri prot. n° 7590 in data 16/03/2021 e prot. n° 11870 in data 29/04/2021, Fascicolo 246/2021A, Allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- c) dovranno essere adottate misure atte ad evitare la dispersione e la ulteriore diffusione di *Ailanthus altissima*, specie alloctona, attraverso l'uso di erbicidi inoculati successivamente il taglio. Lo smaltimento dei residui vegetali dovrà avvenire tramite incenerimento o presso impianti industriali. Le aree interessate dovranno essere oggetto di manutenzione periodica per contrastare ulteriori ricacci in periodo di prefioritura.
- d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde e dell'alveo;
- e) è consentito l'accesso in alveo ai soli mezzi meccanici necessari per le verifiche strutturali e per l'asportazione del materiale legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite unicamente se condotte senza causare pregiudizio alle sponde;
- f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- g) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- h) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- i) è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo;

4) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

5) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

6) la concessione breve Fascicolo To.CB.53/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

7) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

8) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Prot. n° (*) / 2021

Cod. Class. 6.10.20

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Fasc. 246/2021A **

(**da citare sempre nelle comunicazioni)

Moncalieri, (*)

Spett.^{le}

IREN ENERGIA S.p.A.

irenenergia@pec.grupporen.it

E, p.c. spett.^{le}

REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

spett.^{le}

CITTA' DI MONCALIERI

Settore Edilizia Privata

edilizia@cert.comune.moncalieri.to.it

**OGGETTO: Attraversamenti teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone in comune di Moncalieri.
Richiesta autorizzazione all'ingresso nell'area limitrofa ai manufatti per eseguire abbattimenti
di piccoli alberi cresciuti spontaneamente in adiacenza ai ponti.**

Parere.

Con riferimento alla nota prot. n. IE001600-2021-P del 19.04.2021 (acquisita al protocollo AIPO n. 11103 del 21.04.2021), con la quale si trasmettevano le integrazioni richieste con nota AIPO prot. n. 7590 del 16.03.2021, al fine di poter provvedere ad effettuare una verifica di stabilità strutturale degli attraversamenti del teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone in comune di Moncalieri;

VISTO:

- la documentazione allegata alla nota con prot. AIPO 11103 del 21.04.2021;
- il precedente parere rilasciato in data 16.03.2021 con prot. AIPO n. 7590, riguardante unicamente il taglio piante lungo le sponda dei torrenti Chisola e Sangone nelle immediate adiacenze degli

attraversamenti in oggetto, al fine di consentire al mezzo di cantiere di effettuare le necessarie verifiche strutturali;

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO che le lavorazioni avranno la durata limitata di un giorno;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione dei lavori di verifica strutturale degli attraversamenti del teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone, in comune di Moncalieri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non si potrà alterare in alcun modo la sponda, gli argini del corso d'acqua o le opere presenti su di essa che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;
- b. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di verifica strutturale e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- c. a lavori ultimati saranno a totale carico dell'esecutore tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi comprese le eventuali rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro in alveo, al fine di garantire il ripristino della naturalità di quest'ultimo;
- d. è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Il presente parere si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta, non esclusi gli eventi di piena.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Gianluca Zanichelli

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

Referente: dott.ssa Melissa Gremmo

Prot. n° (*) / 2021

Cod. Class. 6.10.20

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Fasc. 246/2021A **

(**da citare sempre nelle comunicazioni)

Moncalieri, (*)

Spett.^{le}

IREN ENERGIA S.p.A.

irenenergia@pec.grupporen.it

E, p.c. spett.^{le}

REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

spett.^{le}

CITTA' DI MONCALIERI

Settore Edilizia Privata

edilizia@cert.comune.moncalieri.to.it

**OGGETTO: Attraversamenti teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone in comune di Moncalieri.
Richiesta autorizzazione all'ingresso nell'area limitrofa ai manufatti per eseguire abbattimenti
di piccoli alberi cresciuti spontaneamente in adiacenza ai ponti.**

Parere.

Con riferimento alla nota prot. n. IE000825-2021-P del 03.03.2021 (e acquisita al protocollo AIPO n. 3298 del 03.02.2021), con la quale si comunicava la necessità di abbattere alcune piante in adiacenza agli attraversamenti del teleriscaldamento sui torrenti Chisola e Sangone, in comune di Moncalieri, al fine di eseguire una verifica di stabilità strutturale degli attraversamenti stessi,

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
- d. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- e. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- f. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Infine, si precisa che il presente parere riguarda unicamente il taglio piante; per l'intervento di verifica della stabilità strutturale degli attraversamenti in oggetto, si dovrà procedere con apposita istanza corredata da adeguata documentazione progettuale, da inoltrare al settore regionale in indirizzo, che provvederà a richiedere il parere idraulico di competenza di questa Agenzia.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Gianluca Zanichelli

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

Referente: dott.ssa Melissa Gremmo